



Bruxelles, 10 gennaio 2018
(OR. en)

15920/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0181 (NLE)**

**SOC 821
EMPL 621
MAR 238
TRANS 573**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	11579/17 - COM(2017) 406 final
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE del Consiglio conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno 2014

1. Nel 2006 l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) ha adottato la convenzione sul lavoro marittimo (CLM). Tale convenzione è stata integrata nella normativa dell'UE mediante la direttiva 2009/13/CE del Consiglio¹ recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo.

¹ GU L 124 del 20.5.2009, pag. 30. La direttiva è entrata in vigore il 20 agosto 2013, giorno dell'entrata in vigore della CLM. Gli Stati membri erano tenuti a recepirla nelle loro legislazioni nazionali entro il 20 agosto 2014.

La CLM del 2006 ha affrontato solo parzialmente le questioni relative alla responsabilità e all'indennizzo in relazione alle rivendicazioni dell'equipaggio per decesso, lesioni personali e abbandono in porti stranieri. Tale aspetto deve tuttavia essere trattato in modo esauriente, in quanto molti marittimi a bordo di navi sono abbandonati senza retribuzione, spesso per diversi mesi, e mancano di un regolare approvvigionamento alimentare, delle cure mediche o dei mezzi per tornare a casa.

Nel 2014 un Comitato tripartito speciale istituito in virtù della CLM ha adottato due modifiche alla CLM volte a tutelare ulteriormente i diritti dei marittimi in caso di abbandono. Tali modifiche definiscono un sistema obbligatorio di garanzia finanziaria da applicarsi nel caso in cui l'armatore non sostenga il costo del rimpatrio e stabiliscono prescrizioni minime affinché il sistema di garanzia finanziaria indennizzi le rivendicazioni contrattuali per decesso o disabilità a lungo termine dei marittimi derivanti da infortunio sul lavoro, malattia o rischio professionale. Le modifiche sono state approvate alla Conferenza internazionale del lavoro del 2014.

2. Il 7 dicembre 2017 il Consiglio (EPSCO) ha raggiunto un accordo politico sul testo della proposta², previa messa a punto dei giuristi-linguisti, ora portata a termine.
3. Si chiede pertanto al Comitato dei rappresentanti permanenti di invitare il Consiglio a:
 - adottare il testo della proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE del Consiglio conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno 2014, il cui testo figura nel doc. 15647/17.

² Doc. 14150/1/17 REV 1.